

Lì 18 luglio 2021

Spettabili Presidenti delle Regioni.

Oggetto: sospensioni personale sanitario, richiesta.

La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali nel rappresentarle che:

l'Italia è l'unico paese dell'Europa in cui è previsto un obbligo vaccinale per il personale sanitario in presenza di una risoluzione del Consiglio d'Europa (2361) che, in ossequio al principio di autodeterminazione del singolo in materia sanitaria, ha approvato una risoluzione con cui dice "No" all'obbligo vaccinale anti Covid-19, nonché alle eventuali politiche volte ad incentivare le vaccinazioni, ma discriminatorie nei confronti di chi sceglie di non immunizzarsi,

chi, in qualità di operatore sanitario esercente una professione sanitaria, non si sottopone alla succitata pratica vaccinale è riservata una sanzione che va oltre ad ogni buon senso: la sospensione senza diritto alla retribuzione. A chi non si sottopone all'obbligo vaccinale non viene riconosciuto un euro, nel mentre a chi, sottoposto ai cautelari per avere commesso un crimine in occasione di lavoro, viene riconosciuto un'indennità di natura assistenziale pari al 50% dello stipendio tabellare in godimento al momento della sospensione nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità,

sul lato dell'efficacia dell'obbligo se ipotizziamo, a solo titolo di esempio, che Caio si vaccini, egli non contrae malattia e pur avendo contatto con il virus (SARS COVID 2) non contrae la malattia (COVID 19). Quindi Caio non ha più bisogno di mezzi di protezione per prevenire il contagio e non può trasmettere il virus. Quindi nessun vaccino previene l'infezione, ma un vaccino efficace non ti fa contrarre, né trasmettere la malattia. Tutti i vaccini, attualmente in commercio (4) non prevengono l'infezione, e non è sicuro che prevengano la malattia anche perché è di dominio pubblico che si stanno verificando molti cluster di infezione tra vaccinati anche dopo seconda dose, in special modo tra personale sanitario ma anche tra gente comune. Quindi ti infetti, ti ammali e puoi infettare. La "Public Health England", che è un'agenzia esecutiva del Dipartimento di sanità e assistenza sociale nel Regno Unito, rende noto, su studi eseguiti in Gran Bretagna, che la letalità del virus tra i non vaccinati, oramai è scesa a livello di una normale influenza. Ma a preoccupare sono i dati sui vaccinati: infatti, nel dato della mortalità, i vaccinati nelle reinfezioni con una sola dose somministrata hanno una mortalità superiore di ben 2,2 volte rispetto ai non vaccinati, mentre i vaccinati con due dosi hanno subito una mortalità superiore di ben 26 volte rispetto ai vaccinati con una sola dose (Fonte: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001359/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf)

ad oggi, volendo prevenire l'infezione, l'unica soluzione funzionante e funzionale è l'utilizzo dei comuni D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) quali mascherine e guanti connessi ad una igiene delle mani, come

è dimostrato dalla pratica ospedaliera, che proteggono sicuramente in modo efficace sia il paziente che l'operatore,

in tutte le strutture sanitarie, comunque, convivono figure professionali sottoposte all'obbligo con figure professionali non soggette all'obbligo,

attualmente sono in corso molti ricorsi giudiziari singoli e collettivi dall'esito incerto - per ciò che attiene alla possibilità di violazione di leggi e di norme di grado superiore in caso di applicazione dell'art. 4 del D.L. n 44 convertito in legge 76/2021 (Costituzione, Privacy, norme comunitarie ecc.) - che potrebbero generare danni economici alla collettività anche di carattere erariale,

non è da sottacere che l'obbligo di vaccinazione è in insanabile contrasto con il principio di autodeterminazione di cui all'art. 13 Cost. nella quale si concreta la dignità dell'uomo, conseguendone che allorquando rileva soltanto la salute del singolo, senza alcuna incidenza diretta o indiretta nella sfera giuridica di terzi, questi non può essere obbligato al trattamento sanitario. Inoltre, la delicatezza del bilanciamento tra salute del singolo individuo e la salute della collettività è ulteriormente acuita se si considera che la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio non determina solo la contrazione del diritto alla libertà personale e all'autodeterminazione, ma lo stesso diritto alla salute, non potendosi escludere a priori che la vaccinazione imposta non provochi effetti collaterali indesiderati sul soggetto cui viene applicata. Pertanto la compatibilità con il dettato costituzionale necessita altresì della ragionevole previsione che il vaccino non incida negativamente sulla salute di chi sarebbe obbligato a sottoporvisi. Su tale fattispecie si aggiunge la problematica del cosiddetto "**consenso informato**" che deve essere libero e consapevole. Deve essere preceduto da un'informazione dettagliata, tale da mettere il paziente in condizioni di effettuare una scelta consapevole. L'informazione deve chiarire la situazione patologica del paziente, il trattamento consigliato, i benefici ed i rischi ad esso connessi, le conseguenze derivanti dal mancato intervento, gli eventuali trattamenti alternativi con relativi rischi e benefici. Non sfuggirà alle S.V. in indirizzo che, invece, in caso di applicazione al personale interessato dell'obbligo vaccinale il consenso informato previsto non è sufficiente, non è libero e per alcuni tratti di natura estorsiva e non previsto dai CCNL di riferimento (se non ti sottoponi di sospendo dal lavoro e dalla retribuzione) e, non da ultimo, non chiarisce i rischi ad esso connessi nel breve, medio e lungo termine ipotizzando reazioni avverse gravi (*solo a titolo di esempio in Italia sono state segnalate 2.262 sospette reazioni avverse gravi al vaccino Pfizer-BioNTech a fronte di 6.994.739 dosi somministrate, tasso di segnalazione di 33 per 100.000 dosi. Fonte Società italiana di farmacologia <https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/eventi-avversi-dei-vaccini-anti-sars-cov-2-di-pfizer-biontech-moderna-astrazeneca-e-j-j-2021-05-04>) ,*

CIO' PREMESSO

La scrivente O.S. ritiene la applicazione delle sanzioni - previste dall'obbligo vaccinale di cui al ART 4 D.L. 44/2021 avente titolo "**Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario**" poi convertito in legge - inutile ai fini del contenimento della virosi, dannosa in termini

SEGRETERIA GENERALE

indirizzo mail: info@fisinzionale.it , pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

di impoverimento delle dotazioni organiche delle strutture sanitarie, nelle quali ultime verrebbero meno livelli assistenziali sufficienti. Tutto ciò premesso e confidando nel vostro senso di responsabilità ampiamente dimostrato agli inizi della pandemia, vi chiediamo il "congelamento" di tutte le sospensioni dal lavoro del personale sanitario e del personale di interesse sanitario attivando, contestualmente, modalità, procedure e comportamenti di prevenzione dell'infezione inserite in linee guida dedicate e protocolli dedicati sicuramente più efficaci di un obbligo vaccinale che, attualmente, non garantisce nulla e nessuno.
Distinti saluti.

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segreteria Nazionale di Federazione
Dott. Bacco Pasquale

F.I.S.I.
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segreteria Generale
Scotillo Rolando



DOTT. PASQUALE BACCO
MEDICINA INTERNA
CHIRURGIA GENERALE
Reg. Gen. SA 8540

